

Stretta alla cessione del credito, immutata l'operatività del servizio offerto da **ANFIT**

Michelini (**ANFIT**): “Pur riconoscendo che la problematica delle frodi legata ai crediti edilizi è reale e richiede un controllo preliminare per evitare eventuali danni, il colpire tutti a seguito della disonestà di pochi è un meccanismo tipicamente italiano, ma che penalizza tutto il mercato”

Giovedì 27 Gennaio 2022

Venerdì scorso il Consiglio dei Ministri ha varato il Decreto Sostegni Ter, un documento che nelle intenzioni mira a sostenere l'economia, soprattutto in relazione ad alcune filiere: vediamo di cosa si tratta e gli effetti che produce.

“All'interno del testo – evidenzia il presidente di **ANFIT** (l'Associazione Italiana per la Tutela della Finestra Made in Italy) Laura Michelini -, vengono affrontati tanti temi, tra cui uno che tocca direttamente il mondo dei serramenti ovvero la disciplina in materia di cessione del credito derivante da interventi edilizi.



L'articolo 26 affronta questo tema modificando l'articolo 121 del DL 34/2020 per l'ennesima volta in poco più di un anno e mezzo.

ART. 26.

(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole «con facoltà di successiva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi» e -dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;

2) alla lettera b) le parole «, con facoltà di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;

b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione».

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

3. Sono nulli:

a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;

c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Lo spirito di questa modifica è di contrastare le frodi che caratterizzano questo tema cercando di tenere una traccia ben precisa dei flussi.

Come spesso accade, però, un intento giusto genera a volte provvedimenti discutibili. L'articolo 26 del Decreto Sostegni Ter, infatti, introduce una stretta al numero di cessioni del credito consentite, riportando la legislazione in linea con quanto era previsto in epoca pre-pandemica. In pratica vengono vietate ulteriori cessioni del credito oltre la prima”.

Così, in caso di sconto in fattura messo a disposizione dal fornitore al cliente, il credito potrà essere soggetto ad un solo passaggio dal fornitore ad un altro soggetto, mentre nel caso di cessione del credito diretta dal cliente alla banca, quest'ultima non potrà cedere ulteriormente detto credito.

Inoltre, l'articolo 26 del Decreto Sostegni Ter stabilisce anche una data spartiacque per la disciplina: i crediti già oggetto di cessione al 7 febbraio 2022 possono essere ulteriormente ceduti (acquisendo maggior valore), mentre quelli successivi a tale data ricadranno pienamente nel capo di applicazione delle misure suddette.

In attesa che il provvedimento arrivi in Gazzetta Ufficiale, **ANFIT** trae alcune importanti considerazioni.

La continua modifica della disciplina – conclude Michelini – che regola il mondo dell’edilizia, e in particolare dei crediti fiscali da essa derivanti, causa un clima di incertezza e di sfiducia che agisce negativamente sul mercato; inoltre le tempistiche indicate nell’articolo 26 per l’entrata in vigore delle modifiche sono del tutto incompatibili con una qualsiasi forma di organizzazione aziendale. Pur riconoscendo che la problematica delle frodi legata ai crediti edilizi è reale e richiede un controllo preliminare per evitare eventuali danni, il colpire tutti a seguito della disonestà di pochi è un meccanismo tipicamente italiano, ma che penalizza tutto il mercato. Ma vogliamo con forza ribadire che l’**operatività di ANFIT ed il suo servizio di gestione crediti erogato tramite ANFIT SRL rimane piena ed invariata senza subire nessun effetto prodotto dalle modifiche dell’articolo 26 del Decreto Sostegni Ter.**